



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1104 del 25 ottobre 2017

concernente revoca RPCT del comune di Cascina - art. 15, co. 3, d.lgs. 39/2013 – art. 1, co. 7, l. 190/2012 - Fascicolo UVMAC/4672/2017

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 25 ottobre 2017;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'articolo 1, comma 7, quinto periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;

visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace»;

vista la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

1. È stata acquisita al protocollo dell'Autorità, n. 113484 del 3.10.2017, una nota di trasmissione del Segretario generale del comune di Cascina, [omissis], con cui sono stati inviati all'Autorità tre provvedimenti del Sindaco del comune di Cascina, nn. 38, 40 e 41 del 28.9.2017, e la nota con cui il Segretario ha invitato gli Organi dell'Ente a disporre diversamente, in autotutela. Con i predetti provvedimenti il Sindaco ha: (a) revocato l'incarico di RPCT del comune di Cascina alla [omissis], nominandola contestualmente responsabile di Macrostruttura 2 "Governo del territorio"; (b) nominato la stessa "datore di lavoro" ai sensi del d.lgs. 81/2008; (c) conferito l'incarico di RPCT dell'Ente all'avv. [omissis], titolare dell'incarico di alta professionalità e di Responsabile del servizio autonomo Avvocatura comunale.
2. In data 6.10.2017, è stata acquisita al protocollo dell'Autorità n. 114909, la nota del Sindaco di Cascina, inviata per conoscenza all'Autorità, con la quale il Sindaco ha replicato alla richiesta del



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Segretario generale, affermando la correttezza delle proprie decisioni e l'intenzione di non disporre diversamente in autotutela, ritenendo pienamente legittimi i propri provvedimenti nn. 38/40/41 del 28.9.2017, sino ad eventuale pronuncia di illegittimità da parte degli organi giurisdizionali, dichiarandosi disponibile ad attenersi a eventuali diverse indicazioni dell'ANAC.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente, è opportuno rappresentare che la presente istruttoria verterà solo sulla revoca dell'incarico di RPCT al Segretario generale del comune di Cascina, non rientrando nelle competenze dell'Autorità la valutazione della legittimità del conferimento a questi dell'incarico dirigenziale di Responsabile della Macrostruttura 2 "Governo del Territorio", né quella della nomina quale "datore di lavoro", ai sensi del d.lgs. 81/2008 (n. 41/2017). Non si esaminerà neppure il provvedimento di nomina del nuovo RPCT (n. 40/2017), essendo un atto consequenziale al provvedimento di revoca, di cui seguirebbe l'eventuale inefficacia.

Il provvedimento sindacale n. 38 del 28 settembre 2017 è l'atto con cui il Sindaco del comune di Cascina ha:

- nominato il Segretario comunale responsabile della Macrostruttura 2 "Governo del territorio" fino al reclutamento della professionalità idonea a ricoprire l'incarico di che trattasi e comunque entro e non oltre il 31.3.2018, ai sensi dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, con decorrenza dal 1.10.2017, e revocato al Segretario generale l'incarico di RPCT - conferitogli con provvedimento sindacale n. 46 del 10 ottobre 2016 - dal 1° ottobre 2017;
- revocato tutti gli incarichi di responsabile di servizi e macrostrutture a seguito della riorganizzazione dell'Ente, di cui alla d.g.m. esecutiva n. 132 del 6.9.2017, con decorrenza 1° ottobre 2017, e individuato e nominato tutti i dipendenti responsabili delle nuove macrostrutture e del servizio autonomo dell'avvocatura comunale in cui l'Ente è organizzato, oltre che il vice segretario comunale, con decorrenza dal 1° ottobre 2010;

Dall'esame dell'atto emerge in maniera evidente che la revoca dell'incarico di RPCT al Segretario generale è stata la diretta conseguenza della riorganizzazione dell'Ente, entrata in vigore il 1° ottobre 2017, e della conseguente necessità di individuare e nominare i responsabili delle nuove macrostrutture e del servizio avvocatura dell'Ente, anche per procedere alla rotazione degli incarichi. A seguito di ciò, l'Ente locale ha ritenuto necessario conferire al Segretario generale l'incarico provvisorio di responsabile di una struttura operativa, per esigenze eccezionali e transitorie, e ha ritenuto opportuno revocargli l'incarico di RPCT sulla base di un potenziale conflitto d'interessi e anche per il principio di rotazione degli incarichi.

La revoca dell'incarico in parola benché motivata, appare in contrasto con il PNA.

In proposito, l'Autorità si è ripetutamente espressa sulla necessità di garantire la posizione d'indipendenza e di autonomia del RPCT dall'organo d'indirizzo. Da ultimo, nel PNA 2016 ha rappresentato che «l'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT». Pertanto, è stato affermato che «la durata dell'incarico di RPCT [...] deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

svolto». Pertanto, anche nell'ipotesi di riorganizzazione o di modifica dell'incarico dirigenziale sottostante, è opportuno che l'incarico di RPCT prosegua sino al termine di scadenza naturale dell'incarico sottostante e, comunque, per una durata compatibile con quanto previsto nel PTPC.

Nel caso di specie, l'incarico di RPCT è stato affidato al Segretario generale dell'ente locale, [omissis], con provvedimento sindacale n. 46 del 10 ottobre 2016, con decorrenza immediata; l'incarico di RPCT, dunque, s'intende conferito per tutta la durata dell'incarico di Segretario comunale preesistente, che allo stato non risulta revocato; motivo per cui l'incarico di RPCT non poteva essere revocato prima della cessazione dell'incarico di Segretario generale, neppure nel caso di una riorganizzazione dell'Ente. Nel caso di specie, peraltro, come illustrato nella nota del Sindaco del 6.10.2017, il conferimento dell'incarico di responsabile della Macrostruttura 2 "Governo del territorio" si poneva in contrasto con quanto previsto nel PNA 2016, che in proposito ha affermato che il RPCT sia «scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio»; invero, si ritiene che si ricada non tanto in un caso di "incompatibilità", quanto di potenziale conflitto d'interessi. Pertanto, tenuto conto della preferenza accordata dal legislatore alla tutela del RPCT, si ritiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto assegnare, «per quanto possibile», l'incarico di responsabile della macrostruttura *de qua* ad altro soggetto interno all'Amministrazione, a ciò ritenuto idoneo, diverso dal Segretario generale. Detto incarico è stato, peraltro, conferito temporaneamente, fino al reclutamento d'idonea professionalità a ricoprire l'incarico di che trattasi e, comunque, non oltre il 31.3.2018; per l'effetto, si ritiene che l'Amministrazione avrebbe potuto assegnare detto incarico a uno degli altri 5 responsabili di Macrostruttura/Servizio Autonomo dell'Ente, proprio ai sensi dell'invocato art. 27 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, che al comma 3 prevede «In caso di vacanza o del Responsabile di Macrostruttura/Servizio Autonomo, il Sindaco assegna le relative funzioni al Segretario o a uno degli altri responsabili di Macrostruttura/Servizio Autonomo dell'Ente».

Rilevato, tuttavia, che nel caso di specie il Sindaco si sia già espresso, ribadendo di non poter assegnare l'incarico di responsabile di Macrostruttura ad altro dipendente, ritenendo, così, di confermare l'assegnazione di detto incarico al Segretario, si ritiene che l'Amministrazione non potesse revocargli l'incarico di RPCT, anche se assegnatario di detto incarico; ciò, in considerazione del fatto che le citate indicazioni dell'Autorità individuano una regola che può trovare eccezioni dovute alle circostanze di fatto delle fattispecie concrete, come nel caso in esame, come emerge dall'utilizzo dell'inciso «per quanto possibile», contenuto nel PNA; rileva, inoltre, il fatto che tale assegnazione sia provvisoria, della durata di sei mesi, e che il Sindaco si sia già dichiarato disponibile a valutare eventuali richieste del Segretario di riassegnare ad altro soggetto le altre funzioni di dirigente del controllo di gestione, dirigente del servizio contratti e incarico di Presidente del Nucleo di Valutazione, affidategli.

In tal caso, l'Amministrazione dovrebbe vigilare attentamente sul conflitto d'interessi e prestare la massima attenzione al rispetto dell'obbligo di astensione, in tutti i casi in cui il conflitto d'interessi si manifestasse e da potenziale divenisse reale; proprio in considerazione di ciò, l'Amministrazione dovrebbe, altresì, attenersi scrupolosamente al rispetto del termine di sei mesi per indire e



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

concludere la procedura selettiva per l'individuazione del responsabile della macrostruttura "governo del territorio", evitando la proroga dell'incarico oltre tale termine.

Infine, per mera doverosità di completezza, si ritiene di dover chiarire che le disposizioni in tema di rotazione c.d. ordinaria del personale non si applicano al Segretario comunale titolare dell'incarico di RPCT poiché tale nomina è prevista dalla legge, rilevando anche il fatto che la durata di tale incarico è legata per legge a quella del mandato del Sindaco (art. 99 TUEL, salvo revoche anticipate ex art. 100 TUEL).

In conclusione, considerato che l'Autorità ha evidenziato che l'estensione generalizzata del dovere di segnalare all'Autorità le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni «è intervenuta per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT», potendo in tal caso l'Autorità «richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39», si ritiene che la revoca dell'incarico di RPCT sia non in linea con le indicazioni fornite dall'Autorità a tutela della garanzia e indipendenza del RPCT e appaia, per l'effetto, discriminatoria nei suoi confronti.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- a) di chiedere al Sindaco del comune di Cascina il riesame, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, co. 7, l. 190/2012 e 15, co. 3, d.lgs. 39/2013, del provvedimento sindacale n. 38 del 28 settembre 2017, di revoca del RPCT, ritenendo sussistente un *fumus* d'intento discriminatorio nei suoi confronti, con conseguente inefficacia dell'atto e del consequenziale provvedimento sindacale n. 40 del 28 settembre 2017, di nomina del nuovo RPCT, sino a conclusione del procedimento;
- b) di assegnare all'Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra;
- c) di dare comunicazione della delibera all'interessata e al Sindaco del comune di Cascina.

Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2017

Il Segretario, Maria Esposito